

LA PENSIONE ANTICIPATA «QUOTA 103»

Dott. Giovanni Raffaele Valensise

L'INQUADRAMENTO NORMATIVO

La legge di bilancio del 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto in via sperimentale per il 2023 la pensione anticipata flessibile nota anche **come quota 103, perché tale numero è il risultato della somma del requisito anagrafico (62 anni) e contributivo (41 anni)** che saranno approfonditi di seguito.

Lo scopo di questo nuovo intervento è di attenuare le conseguenze di un ritorno alle più gravose regole di accesso alla pensione previste dalla c.d. riforma pensionistica Fornero.

➤ Si ricorda che le altre agevolazioni pensionistiche «quota 100» e «quota 102» non sono state abrogate.

Ciò significa che ciascun lavoratore può usufruire di questi anticipi pensionistici a condizione che al **31 dicembre del 2021** e del 2022 abbia maturato il requisito anagrafico e contributivo rispettivamente per **«quota 100»** e per **«quota 102»**.

I DESTINATARI DI QUOTA 103

Il lavoratore deve essere iscritto:

- a. all'assicurazione generale obbligatoria;
- b. alle forme esclusive (es. ferrovieri – ferrovie dello stato) e sostitutive (es. ex Inpdai- Dirigenti imprese industriali) della stessa;
- c. e alla gestione separata dell'INPS (es. lavoratori parasubordinati).

I REQUISITI PER ACCEDERE A QUOTA 103

➤ Entro il 31 dicembre del 2023, deve essere conseguito il diritto a questa forma pensionistica a condizione che siano maturati congiuntamente questi requisiti:

- 1. Età anagrafica: almeno 62 anni;**
- 2. Anzianità contributiva: almeno 41 anni.**

Sono utili anche gli eventuali periodi maturati all'estero.

Ai fini del conseguimento del requisito contributivo, rimane confermata la previsione secondo cui almeno 35 anni devono essere effettivi, al netto cioè di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione.

➤ Questo diritto può essere esercitato anche successivamente a questa data.

➤ Per espressa volontà de legislatore questi requisiti non si applicano per conseguire l'isopensione e nell'ambito del pre-pensionamento previsto dal contratto di espansione.

IL CALCOLO DI QUOTA 103

- La prestazione in Quota 102 è determinata secondo le regole di calcolo della pensione proprie del soggetto richiedente (sistema retributivo, contributivo o misto, in accordo con la contribuzione maturata al 31 dicembre 1995), senza penalizzazione specifiche, né ricalcoli (come invece avviene per l'opzione donna).
- **Se un lavoratore sia iscritto a due o più gestioni previdenziali, elencate a pagina 3, e non sia già titolare di un trattamento pensionistico a carico di queste gestioni, può usufruire di quota «103» a questa condizione: i periodi assicurativi maturati in tali gestioni non devono essere coincidenti.**
- Ciascuna gestione, per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun regolamento delle stesse e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

L'AMMONTARE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

- Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo pensionistico previsto a legislazione vigente.
 - **Questo tetto massimo si applica alle mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui il diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsti dalla Riforma Fornero.**
 - Tale riduzione opera sino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni).
- **Sul piano pratico:**
 - a. il trattamento minimo pensionistico previsto a legislazione vigente è pari a €567,94 € , come rilevato dall'INPS con la [circolare n. 1 del 02/01/2024](#)
 - b. **il valore lordo mensile massimo della pensione anticipata è di € 2.839,70 euro**(trattamento mensile € 567,94x 5).

LA DECORRENZA DI QUOTA 103

- Gli iscritti alle gestioni pensionistiche, elencate a pagina 3, **che maturano entro il 31 dicembre 2022** i requisiti anagrafici e contributivi conseguono il diritto alla pensione **con decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023**.
- Gli iscritti alle suddette gestioni **che maturano dal 1° gennaio 2023** i requisiti anagrafici e contributivi conseguono il diritto **con decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione degli stessi (c.d. finestra)**.

L'INCUMULABILITÀ DI QUOTA 103 E LE ECCEZIONI

- La pensione «quota 103» non è cumulabile dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con:
 1. i redditi derivanti da lavoro dipendente;
 2. i redditi derivanti da lavoro autonomo.
- La pensione è invece cumulabile con il reddito da lavoro autonomo occasionale purché l'importo massimo non sia superiore a 5.000 euro annui.

L'INCENTIVO ALLA PERMANENZA IN SERVIZIO

La legge di bilancio introduce un incentivo in favore dei **lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento in quota 103 (62 anni e 41 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2023, ma scelgono di trattenersi in servizio.**

Questi lavoratori potranno chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico o privato) la **corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota (di regola 9,19%) dei contributi previdenziali a loro carico.**

Resta confermata, invece, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro.

Tale quota non viene versata e accreditata alla posizione individuale del richiedente ma **è percepita direttamente in busta paga.**

- Chi opta per l'incentivo dunque avrà **una busta paga più alta ed una pensione più bassa.**
- L'importo percepito in busta paga è **assoggettato a tassazione ordinaria.**

L'INCENTIVO ALLA PERMANENZA IN SERVIZIO

DECRETO MINISTERO DEL LAVORO 21 MARZO 2023

Il Decreto 21 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.05.2023 ha fornito dei chiarimenti in merito a questo incentivo:

- La facoltà di rinuncia da parte del lavoratore può essere esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo quello di esercizio della facoltà medesima;
- La facoltà è revocabile e la revoca decorre dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca è esercitata;
- I contributi accreditati al lavoratore sono quelli che si riferiscono ai periodi di lavoro effettuati successivamente alla maturazione dei requisiti per accedere a «quota 103»;
- La corresponsione dei contributi cessa quando il lavoratore dovesse conseguire:
 1. Una pensione diretta;
 2. La pensione di vecchiaia (Monti Fornero)
 3. La pensione di vecchiaia prevista dalla gestione di appartenenza se prevede un'età inferiore a quella prevista dalla Monti – Fornero.

Per maggiori approfondimenti si veda la [circolare INPS n.82 del 22 settembre 2023](#).